

.....



COMUNE DI COLAZZA

REGOLAMENTO CIMITERO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA
07.02.2000 E**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE NN. 6 IN DATA
08.03.2016 E 15 IN DATA 27.07.2017**

.....

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO	pag.
Art. 2 COMPETENZE	pag.
Art. 3 RESPONSABILITA'	pag.
Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag.
Art. 5 DIRITTO DI SEPOLTURA	pag.
Art. 6 SUDDIVISIONE DEL CIMITERO	pag.

TITOLO II FERETRI

Art. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	pag.
Art. 8 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	pag.
Art. 9 FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	pag.
Art. 10 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	pag.
Art. 11 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	pag.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO	pag.
Art. 13 TRASPORTI FUNEBRI	pag.
Art. 14 INUMAZIONE	pag.

TITOLO IV ESUMAZIONI- -TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 15 DIMENSIONI DELLE FOSSE	pag.
Art. 16 TUMULAZIONI	pag.
Art. 17 ESUMAZIONI ORDINARIA	pag.
Art. 18 ESUMAZIONE STRAORDINARIA	pag.
Art. 19 ESTUMULAZIONE	pag.
Art. 20 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	pag.
Art. 21 RACCOLTA DELLE OSSA	pag.
Art. 22 OGGETTI DA RECUPERARE	pag.
Art. 23 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	pag.
Art.23 bis ILLUMINAZIONE	pag.

CREMAZIONE

Art. 24 CREMATORIO	pag.
Art. 25 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pag.
Art. 26 URNE CINERARIE	pag.

TITOLO V CONCESSIONI E SCADENZE

Art. 27 SEPOLTURE PRIVATE	pag.
---------------------------	------

Art. 28 DURATA DELLE CONCESSIONI	pag.
Art. 29 MODALITA' DI CONCESSIONE	pag.
Art. 30 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE (tombe di famiglia)	pag.
Art. 31 COSTRUZIONE DELL'OPERA	pag.

MANUTENZIONE

Art. 32 MANUTENZIONE	pag
----------------------	-----

TITOLO VI

RINUNCIA – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

Art. 33 RINUNCIA A CONCESSIONE	pag..
Art. 34 DECADENZA	pag.
Art. 35 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	pag.
Art. 36 ESTINZIONE	pag.

TITOLO VII

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 37 ACCESSO AL CIMITERO	pag.
Art. 38 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	pag.
Art. 39 RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE	pag.
Art. 40 RECINZIONE AREE. MATERIALI DI SCAVO	pag.
Art. 41 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI	pag.
Art. 42 ORARIO DI LAVORO	pag.
Art. 43 VIGILANZA	pag.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.44 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI	
Art. 45 MATERIALI ORNAMENTALI	pag.
Art. 46 DOCUMENTAZIONE	pag.
Art. 47 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	pag.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei Cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 COMPETENZE

Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza del Comune che assicura l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti in materia

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco.

Il Comune cura con proprio personale:

La manutenzione delle piante e delle siepi, la conservazione degli attrezzi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto di competenza del Comune;

La preparazione delle fosse nel campo comune anche con personale esterno

- La sorveglianza degli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il Cimitero
- La custodia delle chiavi delle porte d'ingresso del Cimitero
- Il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto
- La stesura dei contratti
- La riscossione delle tariffe quantificate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli Uffici Comunali o nel Cimitero sono tenuti ben visibili:

- a) l'orario di apertura e chiusura
- b) copia del presente regolamento
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

L'Ufficio comunale tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione municipale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura: inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni. Questo ultimo riporterà pure tutte le concessioni dei terreni, monumenti, loculi e cellette.

Art. 5 DIRITTO DI SEPOLTURA

Nel Cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nel territorio comunale
- b) di persone residenti e/o con abitazione di proprietà nel territorio comunale
- c) di persone provenienti dal Comune e decedute nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di casa di riposo
- d) di persone non domiciliate né residenti ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia

- e) di persone non domiciliate né residenti nel Comune per le quali una famiglia proprietaria di una tomba di famiglia ne faccia richiesta
- f) di persone nate nel Comune risultanti iscritte all'AIRE

L'Amministrazione, compatibilmente con la disponibilità di spazi, può concedere a discrezione le tumulazioni di salme, ceneri e ossa di persona non residenti nel Comune ma i cui familiari entro il 1° grado di parentela in linea retta, ed il 2° grado in linea collaterale, siano residenti nel Comune di Colazza

Art. 6 SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

L'area del Cimitero è suddivisa dal Comune in:

- 1) **campi per sepolture comuni** con concessione gratuita, decennale, non rinnovabile
 - per adulti
 - per bambini fino a 10 anni.
- 2) **campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale e/o per famiglie a tempo determinato**
 - aree per tombe di famiglia o monumentali che si sopraelevano: novantanovennali (99 anni) dalla firma della concessione, a pagamento, rinnovabile per tempo e a condizioni da stabilire al rinnovo
 - aree per tombe di famiglia nel sottosuolo (giardinetti): trentennali dalla firma della concessione, a pagamento, rinnovabile per tempo e a condizioni da stabilire al rinnovo. La parte interrata deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. E' obbligatoria la posa di un monumento. Il tutto a carico dell'istante.
- 3) **loculi individuali** la cui concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile per tempo una sola volta per 20 anni a condizioni da stabilire al rinnovo
- 4) **cellette ossario** per la raccolta dei resti mortali individuali provenienti anche da cremazioni la cui concessione è trentennale a pagamento e rinnovabile una sola volta per 20 anni a condizioni da stabilire al rinnovo.
- 5) **nicchie cinerarie** per la raccolta delle ceneri provenienti da cremazioni la cui concessione è trentennale a pagamento e rinnovabile una sola volta per 20 anni a condizioni da stabilire al rinnovo: è consentito, in assenza di quest'ultime, utilizzare le cellette ossario ed autorizzare fino a tre urne cinerarie purché facenti parte dello stesso nucleo familiare

La spesa per sigillare ermeticamente il loculo e la nicchia, come pure quella per fissare i caratteri metallici sono a carico del concessionario. A chiusura dei loculi e nicchie sarà posata una lastra di marmo completa di accessori fornita dal Comune.

6) ossario comune.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

TITOLO II

FERETRI

Art. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicata dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto sulla cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

Art. 8 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza di personale preposto

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere

Art. 9 FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- 1) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, larice, pino)
- 2) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3
- 3) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/09/90 n. 285.

È fatto divieto al Servizio Cimiteriale di questo Comune di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazioni di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo.

È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriere o Mater-bi) di cui al D.M. 1.02.1977 e al D.M. 9.7.2002, ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel Cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturati di cui all'art. 30 del DPR 10/09/90 n. 285

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10/09/90 n. 285

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR 10/09/90 n. 285

e) per cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno:

- 1) con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso
- 2) con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso
- 3) in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso

Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza: se nel trasferimento è stato impiegato il doppio del feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/09/90 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) comma 1) per salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati

Art. 11 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata un'apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco

Il trasporto, fatte salve eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco

Ove i corteo, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà concordare un percorso che consenta il passo a servizi urgenti di assistenza pubblica

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti

Art. 13 TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolto con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I trasporti funebri sono a carico dei famigliari salvo quanto previsto all'art. 10

Art. 14 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di anni 10.

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno

Ogni cadavere deve essere chiuso in feretro come al precedente art. 9 lettera a) e sepolto in fossa separata.

TITOLO IV

ESUMAZIONI- -TUMULAZIONI – ESTUMULAZIONI - CREMAZIONE

Art. 15 DIMENSIONI DELLE FOSSE

a) per adulti

mt. 2,20 di lunghezza – mt. 0,80 di larghezza – mt. 2,00 di profondità - distante l'una dall'altra almeno mt. 0.50 da ogni lato

b) per bambini fino a 10 anni

mt. 1,50 di lunghezza – mt. 0.50 di larghezza – mt. 2,00 di profondità – distante l'una dall'altra mt. 0.50 da ogni lato

Deposto il feretro, ciascuna fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie

Non potrà essere inumata che una salma per volta ad eccezione di quella della madre e del neonato morti nell'atto del parto.

L'occupazione dei posti deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Le fosse sono eseguite dall'affossatore comunale o da altro incaricato del Comune con onere a carico del concessionario secondo le tariffe stabilite annualmente dal Comune.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito in materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 50 cm dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa

Art. 16 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune in aree ove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo a tempo determinato

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, come previsto dall'art. 30 del DPR 10/09/90 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/09/90 n. 285

A richiesta della famiglia o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo messo a disposizione in tal senso dell'amministrazione comunale.

La concessione provvisoria è ammessa per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura privata, fino alla sua agibilità.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio tecnico limitatamente al periodo previsto per l'effettuazione dei necessari lavori purchè sia inferiore a 12 mesi. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il sindaco, previa diffida provvederà a inumare in campo comune a spesa dell'interessato. Tale salma, una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata in loculo a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremare e previo pagamento dei diritti relativi. Con le stesse modalità è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

Art. 17 ESUMAZIONI ORDINARIA

Nel Cimitero il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco

Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, non in contenitori di metallo, al fine di favorire la mineralizzazione. A richiesta degli aventi diritto possono, a loro spese, essere cremate o destinate a sepoltura privata.

Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato non è in condizione di completa mineralizzazione, esso a richiesta degli aventi diritto e a loro spese, può essere cremato. Differentemente verrà nuovamente inumato per un periodo fissato con ordinanza del Sindaco non inferiore a cinque anni o a due anni se con uso di prodotti biodegradanti. L'eventuale corrispettivo accessorio è commisurato al tempo di reinumazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal 15 novembre al 15 marzo

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza

E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono sul territorio e registrarle, avvalendosi del personale degli Uffici comunali.

Annualmente il responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e contestualmente verranno informati, a mezzo lettera a domicilio, gli eredi interessati.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo cimiteriale-

Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune

Art. 18 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, a richiesta, dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/09/90 n. 285

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Il Comune dovrà farsi carico della supervisione delle operazioni di esumazione straordinaria. (D.G.R. 115-6947 del 5/8/2002)

Art. 19 ESTUMULAZIONE

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- 1) a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni
- 2) su richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura del Comune che potrà avvalersi di personale esterno.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 28 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco

Art. 20 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, fatto salvo le eventuali spese di smontaggio e smaltimento degli inerti.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa in vigore al momento.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista al momento. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del RD 23/12/65 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo la fattura comprensiva del costo del personale relativa alle operazioni svolte.

Art. 21 RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune., salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario. Il lavoro è a carico degli interessati.

Art. 22 OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali e in assenza di aventi titolo, saranno custoditi dal responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali sono raccolti e smaltiti secondo la normativa in materia.

Art. 23 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo documentato entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che potrà disporne nel modo che riterrà più opportuno.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in luogo idoneo.

Art.23 bis ILLUMINAZIONE

Sulle tombe nei campi comuni e sulle sepolture private è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica). Il servizio di illuminazione elettrica è gestito dal Comune in economia o mediante Ditta appaltatrice.

La richiesta di attivazione, allacciamento ed abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dagli aventi diritto all'Ufficio comunale o alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata

Nel canone di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse sul consumo di energia elettrica. La durata minima dell'abbonamento è di anni 1(1 gennaio-31 dicembre), prorogabile per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da consegnare all'ufficio protocollo o a mezzo raccomandata alla Ditta appaltatrice, almeno un mese prima della scadenza. La richiesta di disdetta avrà efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene presentata.

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono deliberate annualmente e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, dei materiali di consumo, dei costi di manutenzione.

Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale incaricato dal Comune al quale spetta la manutenzione ordinaria e la sostituzione delle lampade.

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione del preventivo di spesa che dovrà essere sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio lavori. Il comune non assume nessuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà il diritto di sospendere il pagamento del canone di abbonamento e di chiedere rimborsi.

È fatto divieto all'utente di portare variazioni all'impianto stesso.

Il Comune o la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere abusi sugli impianti o non provveda al pagamento del canone di abbonamento.

Art. 24 CREMATORIO

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 25 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma del DPR 10/09/90 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato

Art. 26 URNE CINERARIE

Si dà atto che alla data di stesura del predetto regolamento il Comune di Colazza si avvale delle cellette ossario.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in celletta ossario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

E' consentito, in assenza di nicchie cinerarie, che ogni celletta ossario possa contenere le ceneri fino a tre salme purché facenti parte dello stesso nucleo familiare e di dimensioni congrue allo spazio disponibile.

Ogni celletta ossario usata a tale scopo deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome dei defunti, data di nascita e morte.

In assenza di cinerario comune, qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune

TITOLO V

CONCESSIONI E SCADENZE

Art. 27 SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati.

Le concessioni in uso dei manufatti costruita dal Comune riguardano loculi e cellette ossario.

Il rilascio della concessione è subordinata a specifica istanza scritta presentata al Comune ed al pagamento della tariffa vigente.

La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione di diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso.

In particolare l'atto deve indicare:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili (tombe di famiglia), la durata;
2. la salma o le salme destinate ad esservi accolte
3. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
4. l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

La concessione di aree e loculi verrà rilasciata unicamente alla morte di uno dei familiari o dell'avente uso.

E' data facoltà al Comune di concedere al coniuge superstite in età avanzata di poter riservare, ma solo al momento del decesso del consorte, un posto contiguo, nei limiti della disponibilità.

Art. 28 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all' articolo 21 sono fissate in:

- a) in 99 anni per le tombe di famiglia o monumentali (che si sopraelevano) salvo quanto disposto dall'art. 92 comma 1 del DPR 10/09/90 n. 285
- b) in 30 anni per le tombe di famiglia – giardinetti (nel sottosuolo)
- c) in 30 anni per i loculi per sepoltura individuale;
- d) in 30 anni per cellette ossario.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo come previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa coincidente con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

La concessione di aree e loculi non dà diritto alla proprietà ma costituisce un diritto personale ristretto all'uso.

Le concessioni scadono con la soppressione del Cimitero.

E' facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualunque particella concessa quando si renda necessario per l'ampliamento o per modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Art. 29 MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Le concessioni (dei loculi individuali e degli ossari) possono essere rilasciate per le persone decedute di cui all'art. 5 del presente Regolamento. L'Amministrazione può concedere, compatibilmente con le disponibilità di spazio, la concessione per la tumulazione di salme, ceneri e ossa di persona non residente nel Comune ai familiari entro il 1° grado di parentela in linea retta e entro il 2° grado in linea collaterale, che siano residenti nel Comune di Colazza.

Le concessioni possono essere rilasciate, in via del tutto eccezionale ed in caso di disponibilità, su richiesta:

- a) richiedente residente di età superiore a 65 anni.
- b) richiedente di età superiore a 65 anni non residente ma proprietario di unità immobiliare ad uso abitativo sul territorio comunale.
- c) Coniuge o parente di 1° grado in linea retta del richiedente di cui ai punti precedenti a) e b) purché anch'esso abbia già compiuto il 65 anno di età.

È rilasciata a chiunque faccia richiesta la concessione di nicchia individuale per la tumulazione dei resti mortali delle salme delle persone già sepolte nel Cimitero Comunale al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 30 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE (tombe di famiglia)

Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe di famiglia) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 3° grado, dagli affini in linea retta in 2° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore della tomba di famiglia, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata a richiesta del titolare della concessione con una apposita dichiarazione autenticata da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta, previo un versamento pari al 50% del costo della concessione di un loculo individuale in vigore al momento.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti

Art. 31 COSTRUZIONE DELL'OPERA

Le concessioni in uso di aree per tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione definitiva delle opere relative entro 180 giorni dalla data del documento autorizzante l'opera corrispondente, pena la decadenza.

MANUTENZIONE

Art. 32 MANUTENZIONE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite e installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valuta indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private (loculi e ossari) costruite dal Comune, quest'ultimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative o installate dai concessionari
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
- c) l'ordinaria pulizia
- d) gli interventi di breve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Le tombe devono essere tenute in modo decoroso, in caso contrario il Comune diffiderà gli interessati e se questi non vi pongono rimedio, provvederà direttamente a loro spese.

E' proibito depositare materiale contro i muri di cinta e tenere o lasciare crescere piante che possono causare danni o invadere l'area del Cimitero.

Le lampade votive, le decorazioni, gli addobbi funebri e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in essere senza il permesso del Comune che fornisce il materiale suddetto.

TITOLO VI

RINUNCIA – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

Art. 33 RINUNCIA A CONCESSIONE.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti.

Le tombe di famiglia, i loculi e gli ossari non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o abbandono il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati e/o abbandonati, venendo automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite

nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato

$$C = T - (T : D) \times P$$

Dove:

C è il corrispettivo da rimborsare

T è la tariffa di concessione corrisposta

D è la durata della concessione

P gli anni di possesso calcolati dalla data di stipula della concessione alla data della domanda di retrocessione.

Non è consentita la rinuncia a tombe di famiglia, loculi e ossari prima dei 5 anni dalla data di stipula del contratto.

Ogni richiesta deve essere sottoposta al parere della Giunta Comunale che valuta le singole casistiche.

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi particella concessa quando si renda necessario per l'ampliamento o per modificazione del Cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico

Art. 34 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali è stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
- c) quando non si è provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi compete al Sindaco

Art. 35 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza di concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione della salma, resti, ceneri rispettivamente in campo comune e/o ossario comune.

Art. 36 ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto all'atto della concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del DPR 10/09/90 n. 285.

Prima della scadenza delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune e nell'ossario.

TITOLO VII

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 37 ACCESSO AL CIMITERO

Per le esecuzioni di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno avvalersi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori ed i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 38 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o al servizio del Cimitero.

E' vietata la posa di lapidi e monumenti contro il muro di cinta del Cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale, le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le autorizzazioni ed i permessi possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 39 RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni al Comune e /o a terzi.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale un importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 40 RECINZIONE AREE. MATERIALI DI SCAVO..

Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose e persone.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche o al luogo indicato dall'Ufficio: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare a regola d'arte le opere eventualmente danneggiate. I residui di opere eseguite nel Cimitero dovranno immediatamente essere trasportati fuori di esso: Caso contrario provvederà il Comune a spese del Concessionario.

Art. 41 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIAL.

E' consentita la circolazione di veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori degli articoli precedenti e la sosta di questi per il tempo strettamente necessario.

Le lapidi e i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifiniture che per la loro natura non possono essere eseguite altrove

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di terra, sabbia, calce, legname, ecc.

Art. 42 ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Nei giorni compresi tra il 27 ottobre e il 5 novembre le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponti, al riordino delle aree.

Art. 43 VIGILANZA

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai

progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.44 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità

Art. 45 MATERIALI ORNAMENTALI

E' vietata ogni coltivazione in piante o arbusti di altezza superiore a 1 mt. e/o che possono causare danni o invadere l'area del Cimitero. In caso di mancato ossequio il Comune provvederà alla relativa potatura a spese degli interessati.

Le tombe devono essere tenute in modo decoroso, in caso contrario il Comune diffiderà gli interessati e se questi non vi pongono rimedio, provvederà direttamente a loro spese.

L'introduzione di animali e veicoli nel cimitero è vietata come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.

Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture dei loculi e ossario sono a carico del concedente.

Art. 46 DOCUMENTAZIONE

Presso l'Ufficio comunale è tenuto :

- a) un registro denominato mappa, anche di tipo informatico, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari
- b) un registro delle operazioni cimiteriali
- c) uno schedario dei defunti
- d) uno schedario delle concessioni

Art. 47 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Gli interessati che ritengano di vantare titolarità di diritti d'uso su sepoltura privata in base a norme del regolamento precedente devono presentare al Comune, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento gli atti e i documenti che comprovino tale diritto al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato agli interessati e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso

Le disposizioni di cui agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 39 hanno decorrenza a partire da quanti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Il Comune decide ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni del vecchio regolamento, con eccezione per le concessioni già fatte di durata indeterminata.